

# COLONIE FELINE

Alessandria

04/06/2021

Dott. Mauro Saracco

ASL AL - S.C. S. Vet. Area Sanità Animale/PMPPV

**L. 14 agosto 1991, n. 281:** Legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo

Principio fondamentale

“lo Stato **promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione**, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”

## Art. 2

### Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

**Controllo** della popolazione dei cani e gatti - limitazione delle nascite tenendo conto del progresso scientifico effettuato presso i Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

#### *I gatti che vivono in libertà*


sono **sterilizzati** dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo

possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili

gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

La legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo si limita a definire alcuni principi in materia di randagismo, demandando al legislatore regionale la definizione degli aspetti di dettagli, ivi compresa la ripartizione delle competenze applicative da parte di Regioni, Comuni e ASL.

Pertanto possono differire da una Regione all'altra.



## Controllo degli animali da affezione.

sto 1993, n. 31)

[4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#)

tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

lla legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

### Art. 1.

*(Finalità della legge)*

### Art. 2.

*(Benessere degli animali)*

o di garantire il benessere degli animali:

causare dolore o sofferenza agli animali;

ati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;

abbandonare gli animali da affezione.

### Art. 3.

*(Responsabilità del detentore)*

detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni etologici.

lare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:

quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;

adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;

e le cure sanitarie necessarie;

ra la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitare la fuga.

detenere animali che non si possono adattare alla cattività.

detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

### Art. 4.

*(Controllo della riproduzione)*

detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

eane e le Unità Socio Sanitarie Locali U.U.S.S.L.L., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali,

o la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

**Art. 12.**

*(Randagismo felino)*

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e' segnalata al Comune competente, che provvede a effettuare i necessari accertamenti del servizio veterinario della **U.S.S.L.**

Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita' dei casi segnalati, in armonia con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione:

l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;

il controllo delle nascite;

la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea.

Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei

comuni, singoli o associati.

n. 4359 dell'11 novembre 1993

mento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli  
a affezione"

Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1993

## Articolo 9

### *Interventi di controllo sulla popolazione felina*

Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi in una colonia di gatti  
randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di  
sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una  
Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di  
benessere, riferendo periodicamente all'USSL competente per territorio.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo  
delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in  
affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero  
professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zoiatrici che si rendano  
necessari.

Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a  
carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia  
veterinaria. per gli interventi di competenza.

La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine  
igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi  
veterinario e di igiene pubblica della USSL, incompatibile con insediamenti di popolazione  
a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a  
repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo  
provvedimento motivato dei Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell'articolo 3 del  
presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia  
veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

**1. La cattura ordinaria degli animali da affezione  
vaganti o randagi deve essere effettuata  
esclusivamente da personale addestrato ed  
adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato  
dai Comuni singoli o associati, con reperibilità  
costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo  
della legge.**

## **LINEE GUIDA ED INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERVENTI SULLA POPOLAZIONE FELINA**

### **IVAZIONE**

tà di individuare soluzioni e fornire indicazioni operative più dettagliate in applicazione  
ome generali di riferimento.

### **PRO NORMATIVO**

91 - L.R. 34/93 - DPGR 4359/93

### **TTIVI DEGLI INTERVENTI**

a della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonotico/sanitario derivante  
presenza di popolazioni feline;

a del benessere animale nel rispetto della etologia delle popolazioni feline;

a dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi  
ico-sanitari derivanti dalla loro presenza.

### **ESSE E CRITERI DI BASE**

deve essere favorita la formazione di nuove colonie ma deve essere privilegiato l'affido a  
i proprietari di gatti abbandonati piuttosto della loro sopravvivenza precaria sulle strade;

to che vive libero presenta caratteristiche etologiche peculiari per lo stretto legame con  
biente ed il luogo ove abitualmente trova rifugio; la possibilità di spostamento di una  
nia dal luogo di originale stazionamento deve pertanto essere strettamente limitata ai soli  
e con le modalità previste dalla L.R. 34/93 art. 12 e DPGR 4389/93 art. 9, dopo attenta  
ica e valutazione da parte del Servizio Veterinario e SIS (motivazioni igienico-sanitarie,  
sistenza giudicata da SV/SISP incompatibile con presenza di popolazioni a rischio,  
mie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali, problemi inerenti il  
essere animale non risolvibili nelle sedi abituali);

possibile, ed in assenza di rischio sanitario, deve essere favorito l'affido di colonie feline  
Associazioni Zoofile con gli obiettivi di controllo delle nascite, mantenimento del  
essere animale e della integrità ambientale;

ppone di definire in almeno n. 10 esemplari adulti il numero minimo di animali  
pensabile a regolarne l'affido.

### **ALITA' OPERATIVE**

ssario, al fine di avviare una concreta opera di controllo, affrontare il problema con un  
io più globale ed un metodo di lavoro che preveda le seguenti fasi:

a) censimento delle colonie: al fine di tendere alla realizzazione di una mappatura delle colonie  
sul territorio, il Servizio Veterinario tiene aggiornata una anagrafe (censimento) delle colonie  
stesse presenti per Comune, redatta sulla base di segnalazioni da parte di Associazioni Zoofile  
ed Enti, oggetto di verifica e di attività di rilevazione in proprio; per ogni colonia devono  
essere acquisite la localizzazione, la consistenza, il sesso degli esemplari, informazioni dello  
stato sanitario;

b) valutazione, di concerto con il SIS, della possibilità di affidare la colonia stessa in loco, o  
della necessità del suo trasferimento in sede più idonea, avendo come riferimento di massima  
la analisi della casistica e le soluzioni operative previste al punto 6;

c) affido della colonia, nel caso di presenza, disponibilità ed interesse da parte di Associazioni  
Zoofile, secondo **protocollo di affido** (vedi punto 7);

d) redazione, sulla base del consenso, da parte dei Comuni e con il supporto del Servizio  
Veterinario, di programmi di intervento che contengano:

- individuazione delle Associazioni Zoofile e dei gruppi di volontari disponibili a livello  
locale per l'affido delle colonie e la loro gestione;
- definizione delle priorità degli interventi di controllo demografici e loro articolazione sulla  
base delle indicazioni operative del presente documento.

I programmi di intervento che coinvolgono i Servizi Veterinari nel controllo demografico,  
dovranno essere approvati dalla Regione, che potrà anche disporre, sulla base delle esigenze  
prioritarie e dell'urgenza dei casi segnalati, l'erogazione di contributi di sostegno per i  
programmi locali.

## **6. ANALISI CASISTICA E PROPOSTA DI SOLUZIONI E PROCEDURE OPERATIVE**

### **A) PRESENZA DI GRUPPI DI GATTI IN STRUTTURE/EDIFICI PRIVATI INDICAZIONI OPERATIVE**

Le responsabilità relative a gruppi di gatti/colonie feline insediate su aree private ricadono  
interamente sui proprietari delle stesse. Gli interventi del Servizio Veterinario sono limitati ai  
soli casi di serio pregiudizio sanitario e di maltrattamento e consistono esclusivamente in  
suggerimenti, proposte, ordini, tramite l'Autorità Sanitaria, rivolti al proprietario o  
amministratore dell'immobile per l'esecuzione degli interventi necessari e consentiti nei limiti  
di legge.

In queste circostanze i privati, per gli interventi di ripristino dello stato sanitario delle colonie e  
delle condizioni igieniche delle aree che le ospitano, si avvalgono di liberi professionisti e ditte  
private e sostengono le relative spese.

L'affido ad Associazione Protezionista di colonia felina sita su area privata, è di competenza  
del responsabile/propietario dell'area o struttura privata interessata. In tal caso è  
l'Associazione Protezionista che, in accordo con il proprietario dell'area e con la  
individuazione nominativa del responsabile della colonia, si occupa della gestione della stessa,  
compresi gli interventi sanitari e di controllo delle nascite, dietro corresponsione di eventuali  
rimborsi delle spese vive sostenute.

### **B) PRESENZA DI GRUPPI/COLONIE DI GATTI IN STRUTTURE IN CUI LA STESSA PUO' ESSERE CONSIDERATA INCOMPATIBILE- PER ESISTENZA DI POPOLAZIONI A RISCHIO (ospedali, case di cura, asili nido, scuole materne, scuola dell'obbligo).**

## INDICAZIONI OPERATIVE

strutture, per motivi igienico-sanitari (vd. premessa) e constatata l'impossibilità di sanitario completo degli animali, stante la loro natura di animali liberi, deve essere ante valutata con sopralluogo del Servizio Veterinario e, ove necessario, del Servizio di pubblica, la possibilità di consentire la presenza di colonie di animali.

operativamente, debba essere valutata, caso per caso, la percorribilità delle seguenti possibilità di consentire transitoriamente la presenza della colonia felina, adottando nel nno un programma scritto di interventi, concordato e verificato nel tempo fra ne della struttura, Servizio Veterinario, Servizi Igiene Sanità Pubblica ed azioni Zoofila; il protocollo deve prevedere da un lato l'attuazione di interventi di tipo o da parte dell'Amministrazione della struttura stessa (chiusura di possibili aperture ed i a luoghi indesiderati), dall'altro procedure di gestione della colonia da parte della azione Zoofila, tali da consentire il benessere animale nel pieno rispetto della tutela ia dell'uomo e dell'igiene dell'ambiente.

so della colonia in struttura temporanea di detenzione in attesa di trasferimento in più idoneo, qualora la valutazione di concerto fra Amministrazione interessata, to Veterinario/SISP ed Associazione Zoofila, evidenzii la impossibilità di assicurare la i in sicurezza" della colonia stessa in rapporto al rischio sanitario ed alle strutture di.

caso debbono essere individuati dalla Direzione della Area interessata, di concerto con vizio Veterinario/SISP ed Associazione Zoofila, spazi e strutture opportunamente e delimitati, in grado comunque di impedire la circolazione indiscriminata degli i nelle aree non ad essi destinate.

lizzazione di strutture di ricovero a carattere temporaneo, in attesa di distocazione nia in sede più idonea, si ritiene possano essere suggeriti i seguenti requisiti di icie totale dedicata al ricovero pari, di norma, a 2 m<sup>2</sup> per animale ricoverato, da rsi tuttavia anche in rapporto alla consistenza della colonia;

ione della stessa con rete a maglie fitte anche nella parte superiore;

mento integrale di pareti e copertura per parte della superficie totale (ricovero o) a protezione dalle intemperie e, se necessario, riscaldata per la stagione invernale;

ilità di suddivisione della struttura in diversi scomparti per permettere la collocazione pi diversi (cucciolate, nuovi inserimenti, adulti, ecc.);

## C) PRESENZA DI GRUPPI/COLONIE DI GATTI IN SPAZI O STRUTTURE PUBBLICHE (parchi, giardini, impianti sportivi, aree urbane)

### INDICAZIONI OPERATIVE

In tali spazi si ritiene che, previo parere favorevole da parte dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica del Dipartimento ASL, possa essere consentita da parte dell'Amministrazione Comunale, la permanenza e favorito il relativo affido della colonia ad Associazione Zoofila, secondo modalità e protocolli specifici.

## 7. MODALITA' E PROTOCOLLI INERENTI L'AFFIDO DI COLONIE FELINE

La Associazione Zoofila interessata all'affido di colonie inoltra istanza alla Autorità Comunale, allegando scheda di osservazione della colonia dalla quale si evinca la consistenza della stessa, stato sanitario, ubicazione, strutture.

Il Servizio Veterinario, ove è necessario, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione effettueranno un sopralluogo congiunto volto alla verifica della praticabilità dell'affido, tenendo conto delle indicazioni operative e delle linee guida del presente documento e rilasciando parere alla Autorità Comunale per la adozione di specifico provvedimento.

In tutti i casi in cui venga consentito l'affido dovrà essere sottoscritta una convenzione tra rappresentanti del Comune e della Associazione Zoofila che preveda la trattazione almeno dei seguenti punti:

- 1) censimento degli esemplari della colonia e loro identificazione: è opportuno estendere l'intervento di censimento a tutta la popolazione felina di un'area, con la redazione di una mappa o anagrafe delle colonie.
  - 2) Individuazione di nominativo e recapito di una persona, in qualità di responsabile della colonia incaricato di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di una corretta igiene ambientale; il responsabile dovrà comunque essere affiancato da una Associazione Protezionistica.
  - 3) Controllo sanitario della colonia - questa operazione segue il censimento e deve precedere gli interventi di controllo demografico; deve essere attuata da un Veterinario libero professionista convenzionato che effettuerà anche adeguati trattamenti terapeutici, vaccinali ed antiparassitari a periodici controlli; una relazione semestrale deve essere trasmessa a Comune e Servizi Dipartimentali ASL al fine di sorveglianza epidemiologica, sullo stato di salute della colonia stessa e sull'esito dei controlli intrapresi, segnalando tempestivamente rischi per l'uomo e per gli animali.
  - 4) Il Servizio Veterinario può programmare interventi di vigilanza e di verifica della situazione.
  - 5) Controllo demografico - La attuazione di un adeguato programma di controllo delle nascite costituisce un elemento importante dell'intervento sulla popolazione felina e le Associazioni Zoofile devono, in proposito, impegnarsi a procedere alla sterilizzazione della colonia, documentando gli interventi effettuati attraverso Veterinario Libero Professionista convenzionato.
- Gli interventi sono sempre effettuati da Veterinari Libero Professionisti convenzionati, e, in subordine, in assenza o indisponibilità degli stessi, dai Servizi Veterinari ASL solo per colonie insistenti in spazi, strutture o aree pubbliche e nelle quali si rilevino problemi indifferibili di tipo sanitario o di benessere animale; gli interventi devono essere documentabili con schede di identificazione dei soggetti corredate da documentazione



fotografica e segno di riconoscimento ( contrassegno dell'orecchio con asportazione di un piccolo lembo terminale).

Dopo il primo intervento deve essere periodicamente proseguito il monitoraggio della colonia per individuare eventuali nuovi soggetti.

Le spese per gli interventi di controllo demografico ed eventuali trattamenti sulla colonia sono, in linea di massima, a carico del Comune, fatta salva la possibilità di assunzione in proprio delle stesse da parte della Associazione Protezionista. Le ASL assicurano gli interventi gratuiti, prioritariamente in presenza di situazioni di pericolo sanitario, nell'ambito della disponibilità finanziaria annua, previo parere favorevole della Regione che approva il relativo preventivo di spesa.

e) Interventi di igiene ambientale - Devono essere individuati siti, modalità ed orari relativi alla somministrazione del cibo, in particolare utilizzando contenitori tali da non disperdersi nell'ambiente, e comunque in modo da non creare inconvenienti igienico sanitari, mantenendo l'integrità ambientale. Analogamente si ritiene debba procedersi al posizionamento di eventuali ripari che si ritenga di dover realizzare.

Le associazioni dovranno inoltre garantire, attraverso proprio personale, l'igiene delle attrezzature e regolari interventi di ordinaria pulizia; periodici interventi di pulizia straordinaria, lavaggio e sanitizzazione delle aree interessate ad uso pubblico devono essere previsti a carico del Comune.

A carico del Comune/Ente affidatario possono inoltre essere previsti nell'atto di convenzione specifici interventi tecnico-urbanistici per la manutenzione degli immobili al fine di chiudere eventuali passaggi ed accessi a luoghi indesiderati.

f) Interventi normativi - Da adottarsi da parte della Autorità Sanitaria su proposta del Servizio, devono tendere a regolamentare le seguenti attività e comportamenti:

- vietare la somministrazione disordinata del cibo;
- autorizzare la somministrazione del cibo in apposite zone, identificate nella convenzione, avendo cura che non creino intralcio ai passanti e non determinino problemi igienico sanitari. Il cibo non consumato deve essere raccolto dopo il pasto e l'area tenuta pulita.

## 8. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA

Nei programmi di informazione ed educazione sanitaria dei Servizi Veterinari delle ASL deve essere previsto adeguato spazio per la attuazione di interventi nei confronti della cittadinanza, con particolare riguardo alle scuole, che trattino la prevenzione delle zoonosi ed i corretti comportamenti sia sotto il profilo igienico-sanitario sia per il rispetto del benessere animale.


sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano (1): alcuni residenti in un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che:

la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale. I gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat.

Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia.

In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell'art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa" (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge.

zio
le
rafi
lassi
ollo
ali d'affezione
afe Privati
afe Animali d'affezione
afe canili e gattili
ie feline
ure Veterinarie
ifica animale d'affezione
rt, microchip
tra microchip giacenti
one microchip
a morsicature
tra morsicature
rrimento totale cani
ione canili
pe
stiche
rolli ufficiali
i veterinari
acco sorveglianza
o controllo selvatici



by Sistema Informativo Territoriale  
Azienda Sanitaria Locale CW1

Per eventuali problemi tecnici: [hdarvet@aslcn1.it](mailto:hdarvet@aslcn1.it) oppure [vetaa@regione.piemonte.it](mailto:vetaa@regione.piemonte.it)

- SAC
- iPrev
- Infomacelli

### Ricerca colonie feline

Codice

Cognome e nome volontario

ASL

Servizio veterinario

Provincia

Comune

### Ricerca colonie feline

Codice

Cognome e nome volontario

ASL

Servizio veterinario

Provincia

Comune

Cerca



Totale pagine 5. Totale record: 132

Codice	Indirizzo	Volontario	Associazione
006003001	VIA GIORDANO BRUNO - 15100 ALESSANDRIA AL	BARTOLI SONIA	
006003002	VIA SABATINI 131 LOBBI - 15100 ALESSANDRIA AL	MAXIM VALENTINA	
006003003	VIA DELLA MARAZZANA 15 - 15100 ALESSANDRIA AL	GRECO GIUSEPPE	
006003004	VIA DEL PRATO 6 - 15100 ALESSANDRIA AL	ARCIDIACONO GIUSEPPA	
006003005	VIA DELCONIGLIO 124 - 15100 ALESSANDRIA AL	ZUCCARELLO SILVANA	
006003006	VIA VECCHIA DEI BAGLIANI CASALBAGLIANO - 15100 ALESSANDRIA AL	FREZZATO FAUSTINO	
006003007	VIA DEI PESCATORI 53 STRADA CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA AL	BARBIERI LUCIANA	
006003008	VIALE DELLA VALLETTA 101 SPINETTA MARENGO - 15100 ALESSANDRIA AL	GRECO ANGELO	
006003009	VIA ANNA FUOCO 5 CASCINAGROSSA - 15100 ALESSANDRIA AL	GILARDENGI MARTINA	
006003010	STRADA ROGGIA CASCINAGROSSA - 15100 ALESSANDRIA AL	RAVELINA NARCISO	

### Inserimento Colonia felina

Indirizzo \*

Località

Provincia \*

Comune \*

CAP \*

Data inizio attivita' \*

Data fine attivita'

Latitudine nord

Longitudine est

### Volontario

Cognome e nome \*

Indirizzo \*

Località

Provincia \*

Comune \*

CAP \*


Telefono

Cellulare

eMail

Associazione

Annotazioni




## Accordo 24 gennaio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

(G. U. Serie Generale , n. 63 del 15 marzo 2013)

che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;



GRAZIE

